

Publicato il 08/03/2021

N. 02823/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09245/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero **di** registro generale 9245 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- nel **Comune di Tarquinia**, rappresentati e difesi
dall'avvocato Norberto Ventolini, con domicilio digitale come da PEC da
Registri **di** Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in **Tarquinia**,
via Luigi Bellati, 3;

contro

Comune di Tarquinia, Regione Lazio, ciascuno in persona del rispettivo
legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero
dell'Istruzione, Ministero della Salute, ciascuno in persona del rispettivo
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dell'Ordinanza sindacale n. 37 del 30/10/2020, con la quale il Sindaco del
Comune di Tarquinia ha disposto la chiusura delle scuole, **di** ogni ordine

e grado, presenti nel comprensorio del **comune**, a far data dal 02.11.2020 e sino al 24.11.2020;

- **di** ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e consequenziale ancorché attualmente non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti **di** costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti il D.P. nr. 6959 del 12 novembre 2020 e l'ordinanza collegiale nr. 7556 del 7 dicembre 2020, **di** rigetto della domanda cautelare, con la quale è stata comunque disposta la trattazione della causa nel merito;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. Salvatore Gatto Costantino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti nell'odierno giudizio impugnano il provvedimento del **Comune di Tarquinia**, con il quale è stata disposta la chiusura delle scuole **di** ogni ordine e grado sul territorio comunale fino al 24 novembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria della pandemia COVID 19.

A fondamento del ricorso allegano numerose ed articolate censure con le quali lamentano (I) l'eccesso **di** potere, la violazione dei presupposti e limiti normativi all'emanazione delle ordinanze sindacali urgenti in materia **di** misure emergenziali-Covid-19; la violazione delle norme **di** legge ex art. 3, comma 2, D.l. n. 6/2020; D.L. n. 19 del 25/03/2020; art. 50 D.lgs. 267/2000; DPCM del 03.11.2020; (II) l'eccesso **di** potere sotto diversi ed ulteriori profili, la incompetenza del Sindaco, la carenza del presupposto oggettivo; la necessità **di** un "evidente aggravamento della situazione a

livello locale” il difetto **di** istruttoria e travisamento dei fatti; (III) il contemperamento tra interessi legittimi e diritti costituzionali-diritto alla salute ed all’istruzione; la violazione dei principi **di** proporzionalità e adeguatezza; (IV) la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000, eccesso **di** potere per carenza dei presupposti, la incompetenza del Sindaco sotto ulteriori profili.

Con separato capo **di** domanda, chiedono il risarcimento del danno, attesa la necessità per molti genitori, in conseguenza della illegittima chiusura delle scuole, **di** dover sospendere l’attività lavorativa per poter seguire -OMISSIS-; la necessità, per non poche famiglie già in difficoltà economica, **di** dover sostenere i costi per adeguare le tecnologie alla didattica a distanza; i costi da sostenere, quando non possibile limitare l’attività lavorativa o applicare lo *smartworking*, per l’assunzione **di** babysitter o soggetti professionalmente abilitati che seguano -OMISSIS-, anche ad integrazione delle lezioni svolte e per garantire un miglior e corretto apprendimento.

La domanda **di** misure cautelari è stata respinta con DP nr. 6859/2020 e successivamente, con ordinanza nr. 7556/2020, si è preso atto della sopravvenuta carenza **di** interesse alla prosecuzione della fase cautelare, essendo cessato il periodo degli effetti dell’atto impugnato, tuttavia disponendo la trattazione della causa nel merito ai fini della domanda risarcitoria.

Nel prosieguo del giudizio, hanno ritualmente rinunciato al ricorso le sig.re -OMISSIS-.

Nella pubblica udienza del 3 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Rileva il Collegio che, cessati gli effetti dell’atto impugnato – come accennato nell’ordinanza nr. 7556/2020 – la domanda **di** annullamento non è più **di** interesse delle parti ricorrenti, rimanendo da scrutinare i soli profili

risarcitori come dedotti nel capo V) dell'atto introduttivo.

A tale proposito, si osserva che la domanda **di** risarcimento del danno risulta articolata in maniera collettiva ed indistinta, riferita, cioè, alla pluralità dei richiedenti e senza quantificazione; né, peraltro, essa è stata meglio specificata durante il prosieguo **di** giudizio, sebbene le parti fossero edotte che la trattazione del merito era finalizzata allo scrutinio **di** essa.

Nei termini in cui è dedotta, la domanda **di** risarcimento è dunque generica e come tale va respinta: invero, il danno ingiusto conseguente alla chiusura degli istituti scolastici, costituito dai costi (sia economici che organizzativi) necessari all'assistenza dei minori durante l'apprendimento da casa, è da imputarsi, caso per caso, a situazioni giuridiche individuali e non collettive o diffuse, con ogni conseguenza in ordine alla specificità dei motivi e della dimostrazione e quantificazione del danno specifico.

Per tali ragioni, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

La particolare importanza degli interessi dedotti in giudizio comporta, in ogni caso, giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese **di** lite del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, quanto alla domanda **di** annullamento e lo rigetta quanto alla domanda **di** risarcimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti **di** cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria **di** procedere, in caso **di** riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità dei minori,

dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e **di** ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati, riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera **di** consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi in modalità **di** collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del DI 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

In caso **di** diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.